

Prot.

Oggetto: CIG ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE EX DM SALUTE 388/2003. PERIODO 2024-2027

Spett.le impresa

Spett/le impresa,

con determinazione n. del a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 è stato affidata a codesta impresa avente sede legale in via C.F._____ e P.IVA _____ l'appalto per la sottoscrizione dell'accordo quadro per il servizio in oggetto.

La spesa complessiva di Euro _____, € _____ oltre iva per un totale di € _____ trova copertura sul bilancio 2024/2027, annualità 2024, sulla Missione ____ Programma ____ Titolo ____ Macroaggregato ____ Capitolo ____ " _____"

La presente lettera commerciale costituisce contratto di accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Montelupo Fiorentino, rappresentato dal dott. Yuri Lippi in qualità di responsabile del Servizio Territorio e _____ rappresentata da _____ in qualità di _____ in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura.

L'impresa ha l'obbligo di erogare il servizio in oggetto con le modalità e secondo le specifiche tecniche già definite, in esecuzione del preventivo concordato, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e del codice civile e di quanto segue.

1- Oggetto

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 36/2023, i futuri eventuali

contratti attuativi relativi all'erogazione della fornitura di materiale di reintegro delle cassette del pronto soccorso (D.M. 388/03).

Nel corso della durata del contratto l'Amministrazione si riserva di integrare detto elenco con articoli analoghi previa richiesta di apposita quotazione e successiva valutazione

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro hanno codice CPV servizio 33141623-3-Cassette di pronto soccorso.

2 - Durata

L'affidamento ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.

Il Comune si riserva la facoltà con proprio atto di prorogare la validità del presente accordo per un massimo di 12 mesi alle stesse condizioni e prezzi offerti, nell'ipotesi in cui alla scadenza dell'accordo non sia esaurito l'importo massimo.

3 – Ammontare presunto dell'appalto

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro è pari ad € 6.000 (euro seimila/00centesimi), al netto dell'IVA di legge, secondo i prezzi indicati dall'impresa nel citato preventivo. Detto importo non dà diritto all'operatore di pretenderlo integralmente, poiché saranno corrisposti solamente gli importi derivanti dall'esecuzione del servizio come ordinato dall'amministrazione, nel periodo di durata dell'accordo.

Ai sensi degli artt. 11 e 57 d.lgs. 36/2023, il calcolo del costo della manodopera è basato sul CCNL applicato ossia _____.

Tale importo massimo non dà diritto all'impresa a pretendere lo stesso in quanto saranno ad essa corrisposti solo i corrispettivi relativi all'effettuazione dei contratti applicativi stipulati nel periodo di validità del presente accordo.

4 – Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi di cui all'art. 60 è ammessa nelle forme e nei limiti previsti dalla disposizione stessa.

5 – Validità dell'accordo

Il presente accordo quadro produrrà i suoi effetti per tutto il periodo suddetto, qualunque sia l'importo effettivamente utilizzato alla data di scadenza, ovvero fino alla concorrenza dell'importo massimo predetto se intervenuta precedentemente alla suddetta scadenza.

In caso di capienza residua alla scadenza dell'accordo, l'amministrazione può effettuare un ordine di esecuzione fino all'ultimo giorno di validità dell'accordo, anche se l'esecuzione dell'ordine si realizza in un periodo successivo.

6 - Referente del servizio

L'impresa indica, in fase di accettazione della presente lettera commerciale, il referente per l'amministrazione, al quale il Comune può fare riferimento nell'esecuzione dell'accordo, indicandone altresì i contatti telefonici e la mail. Ogni variazione è comunicata tempestivamente all'amministrazione e comunque non oltre 5 giorni.

7 - Esecuzione dell'accordo quadro

L'Amministrazione provvederà ad inviare via email all'appaltatore appositi ordini di fornitura inviati dal Servizio Territorio ufficio Ambiente, contenenti l'indicazione delle tipologie, dei quantitativi e dei corrispettivi economici dei prodotti da fornire.

I prodotti dovranno essere adeguatamente imballati e confezionati in modo da consentire la corretta movimentazione e conservazione

I prodotti con scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista. Non saranno accettati articoli aventi una scadenza di validità inferiore

Le consegne dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione ed effettuate dall'appaltatore, a proprie spese, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura presso la sede del Palazzo Comunale di viale Cento Fiori 34 (orari apertura dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì anche dalle 14.00 alle 17,30).

8 – Pagamenti e tracciabilità

Effettuata la fornitura, l'impresa potrà emettere la fattura elettronica ai sensi della L.n. 24/12/2007 n. 244, la quale sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'ente, previa verifica della regolarità contributiva e previo visto di attestazione di regolare esecuzione e conferma del responsabile del procedimento.

La fattura contiene:

- il riferimento alla determinazione di affidamento (numero e data);
- l'indicazione del codice identificativo di gara CIG

Il CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO è **JXRGUY**

Le fatture sono essere intestate a:

Comune di Montelupo Fiorentino – Servizio Gestione Risorse-

Viale Cento Fiori, 34

50056 Montelupo Fiorentino (FI)

C.F.: 00614510485

I pagamenti sono effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, i cui estremi con tutti i dati necessari all'esecuzione del bonifico e l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, sono comunicati dall'impresa all'Ente in sede di accettazione della presente lettera commerciale. Tale comunicazione è valida fino a diversa comunicazione.

L'impresa assume, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

9 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto non è ammesso, non avendone l'impresa fatto richiesta.

La cessione del presente contratto è vietata.

10 - Obblighi dell'impresa- Codice di comportamento

L'impresa, oltre a quanto sopra previsto in materia di tracciabilità finanziaria, è obbligata

- ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro afferente al settore commercio e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché quelle disposte da successive modificazioni od integrazioni e dai contratti integrativi di zona. Deve inoltre osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosene tutti gli oneri. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica. In caso di violazione ai predetti obblighi accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% sull'importo delle singole fatture da pagare od anche la sospensione del pagamento delle fatture immediatamente seguenti all'accertamento dell'inadempienza e di quelle che ad essa seguono. Tale ritenuta sarà rilasciata oppure in caso di sospensione questa sarà cessata solo quando l'ispettorato del lavoro avrà dichiarato che l'impresa si è messa in regola e l'impresa stessa non potrà avanzare per tale ritenuta e/o tali sospensioni alcun diritto o pretesa per il mancato o ritardato pagamento. Ai sensi degli artt. 11 e 57 d.lgs. 36/2023, si precisa che il CCNL applicabile al contratto in questione è Commercio;
- ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR.62/2013 e alla deliberazione della G.C. n. 101 del 19/12/2013 i quali sono entrambi visibili sul sito del Comune di

Montelupo Fiorentino alla sezione trasparenza:

<http://159.213.118.71/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/43010?>

[p_auth=FzN3zX5o&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopub](http://159.213.118.71/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/43010?p_auth=FzN3zX5o&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopublic)

[blic](http://159.213.118.71/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/43010?p_auth=FzN3zX5o&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopublic), consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

11 - Penali

In attuazione di quanto previsto al precedente art. 7, in caso di ritardata consegna rispetto ai termini, fino a 8 giorni sarà applicata una penale del 1,5% per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sul valore della fornitura consegnata in ritardo.

In caso di difformità qualitative e/o quantitative rispetto a quanto previsto all'art. 7 del presente capitolato: € 20,00 per ogni difformità riscontrata.

Tali somme saranno trattenute, previa comunicazione del Responsabile del Servizio, in occasione della prima liquidazione utile.

L'importo complessivo delle penali non può comunque superare il 10% del valore complessivo dell'accordo.

In tale caso il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'accordo, secondo le modalità previste al successivo articolo 12.

Le penali sono contestate per iscritto dall'Ente.

12 – Risoluzione e recesso

Il presente accordo è soggetto alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. in danno dell'appaltatore nei seguenti casi:

- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale
- per gravi violazioni nell'applicazione del contratto di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti;
- in caso di cessione del presente rapporto, di cui al precedente art. 9;
- negli altri casi previsti dalla legge, in particolare dell'art. 122 del d.lgs.

36/2023.

In presenza di dette situazioni il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione all'impresa.

È fatta salva ogni eventuale altra azione di rivalsa per i danni subiti da parte dell'Ente.

Si applica l'art. 1453 c.c. La risoluzione del contratto per cause imputabili all'impresa aggiudicataria, oltre alla decurtazione dalle fatture dell'importo della penale, porterà al risarcimento, da parte della stessa, di ogni eventuale maggiore danno.

Il Comune può altresì recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.

In tali casi l'Ente sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle forniture regolarmente effettuate sino al giorno del recesso, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute ai sensi dell'art. 123, co. 1 del d.lgs. 36/2023.

13 - Responsabilità dell'Impresa

L'impresa assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare al Comune e/o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa al servizio in oggetto, imputabile a fatto e colpa dell'impresa medesima o dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

14 – Controlli sull'impresa

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 36/2023, l'impresa è resa edotta che il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti – già dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – potranno essere verificati a campione, entro un periodo massimo non superiore a anni 2 dalla data della determina di affidamento.

Nei confronti dell'impresa non occorre acquisire alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 83 co. 3 lett. e) dlgs. 159/2011, stante l'importo dell'affidamento di valore inferiore ad euro 150.000,00.

15 - Responsabile del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 il Responsabile unico del progetto (RUP) del presente Accordo Quadro è il dott. Yuri Lippi (tel. 0571 917571, e-mail: y.lippi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it),

La funzione di Direttore dell'esecuzione è svolta dalla dott.ssa Ilaria Staunovo Polacco

(tel.0571 917597 e-mail: ambiente@comune.montelupo-fiorentino.fi.it);

16 - Stipula del contratto e spese

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del d.lgs. 36/23, la stipula del presente contratto di accordo quadro avviene tramite lo scambio di corrispondenza costituita appunto dalla presente lettera cui dovrà far seguito lettera di accettazione da parte di codesta impresa. Le prestazioni oggetto della presente lettera commerciale sono tutte soggette ad IVA.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 d.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.4 al medesimo decreto, il presente contratto non è soggetto all'imposta di bollo in quanto di importo inferiore a 40.000 euro.

Ogni eventuale spesa ulteriore inerente e conseguente al contratto è a completo carico dell'operatore aggiudicatario così come lo sarà l'imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare la presente lettera commerciale.

17 - Foro Competente

Le parti convengono che ogni controversia avente ad oggetto qualsiasi questione attinente all'esecuzione, gestione e/o interpretazione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi sarà deferita dal Tribunale di Firenze, con ciò escludendo il ricorso all'arbitrato.

L'impresa elegge domicilio presso il Palazzo Comunale.

18 - Trattamento dei dati

L'impresa aggiudicataria accorda il proprio consenso al trattamento e diffusione da parte del Comune di Montelupo Fiorentino dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelupo Fiorentino.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l'impresa Etruria PA con sede in Empoli (FI), Via Reali n. 20/22, c.f. e P.Iva 05883740481, nella persona dell'avv. Francesco Barchielli mail dpo@etruriapa.it;

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Territorio – dott. Yuri Lippi

Si resta in attesa di ricevere tramite pec, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, quanto segue:

- lettera con la quale codesta impresa comunica tramite pec (comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it) al Comune di Montelupo Fiorentino l'accettazione della presente lettera commerciale. Detta accettazione costituisce anche accettazione di tutta la documentazione sulla base della quale è stata rimessa l'offerta;

- indicazione del referente dell'impresa e dei suoi contatti

Il Responsabile del Servizio Territorio

Firmato digitalmente

dott. Yuri Lippi